REGOLAMENTO (CEE) N. 598/77 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1977

che fissa per il secondo trimestre 1977 i quantitativi di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione che possono essere importati a condizioni speciali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),

considerando che il Consiglio ha valutato a 75 000 tonnellate il deficit di carni da trasformazione per il 1977 (3); che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, occorre determinare i quantitativi che possono essere importati distintamente per le carni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del predetto articolo, nonché il tasso di sospensione del prelievo per le carni di cui allo stesso paragrafo 1, lettera b);

considerando che lo smaltimento degli importanti quantitativi di carni bovine congelate che hanno formato oggetto di misure d'intervento è previsto per il secondo trimestre 1977; che tali scorte, nonché le carni congelate svincolate dall'ammasso o eventualmente importate nello stesso periodo a titolo dei regimi di «abbinamento» possono soddisfare pressoché interamente il fabbisogno dell'industria di trasformazione; che è pertanto possibile valutare il deficit del secondo trimestre a 15 000 tonnellate, di cui 5 000 tonnellate per le carni destinate alla fabbricazione di talune conserve e 10 000 tonnellate per le carni destinate alla fabbricazione di altri prodotti;

considerando che le modalità di applicazione, del regime speciale d'importazione di determinate carni bovine congelate destinate alla trasformazione sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 597/77 della Commissione, del 18 marzo 1977 (4) e che il regime dei titoli d'importazione dei suddetti prodotti è stato definito dagli articoli 9-11 del regolamento (CEE) n. 585/77 della Commissione, del 18 marzo 1977 (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1977, i quantitativi massimi di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati come segue:

a) 5 000 tonnellate per le carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68,

b) 10 000 tonnellate per le carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68.

2. Il prelievo riscosso all'importazione delle carni di cui al paragrafo 1, lettera b), è pari al prelievo applicabile il giorno dell'importazione, ridotto del 45 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 15 del 18. 1. 1977, pag. 28.
(4) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 5.